

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SULLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

# SOMMARIO

## **TITOLO I**

### **Istituzione ed elementi della tassa**

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

## **TITOLO II**

### **Tariffe e determinazione della tassa**

- Art. 6 – Parametri
- Art. 7 – Locali ed aree tassabili
- Art. 8 – Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 – Computo delle superfici
- Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 11 – Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 – Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 – Tassa giornaliera

## **TITOLO III**

### **Denunce – Accertamento – Riscossione**

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Accertamento e controllo
- Art. 16 – Riscossione
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Contenzioso

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

- Art. 20 – Disposizioni transitorie
- Art. 21 – Abrogazioni
- Art. 22 – Norme di rinvio
- Art. 23 – Variazioni regolamentari
- Art. 24 – Pubblicazione e comunicazioni

## **TITOLO I**

### **Istituzione ed elementi della tassa**

#### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n°507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Villar Focchiardo la tassa annuale. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

#### **Art. 2**

#### **Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

- a) in misura pari al 40% della tassa per distanze fino a 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tassa per distanze da 501 metri a 1.000 metri;
- c) in misura pari al 20% della tassa per distanze oltre i 1.000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dalla comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, con richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### Art. 3

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessori di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa le aree scoperte adibite o verde, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche, autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, autofficine di elettrauto, distributori di carburante, verniciatura, galvanotecnica, fonderie, studi dentistici, tipografie artigiane, lavanderie: 40%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tassa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie al tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### Art. 4

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5  
**Inizio e cessazione  
dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base alla tassa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

**TITOLO II  
Tariffe e determinazione della tassa**

Art. 6  
**Parametri : ABROGATO**

Art. 7  
**Locali ed aree tassabili: ABROGATO**

Art. 8  
**Locali ed aree non tassabili: ABROGATO**

Art. 9  
**Computo delle superfici: ABROGATO**

Art. 10  
**Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tassa unitaria è ridotta:

- del 30% per le abitazioni con unico occupante
- del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di risiedere o avere dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Le riduzioni tassarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quella di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tassaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### Art. 11

### **Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tassa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e dei servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero a riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- i locali e le arre adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

- i locali abitativi occupati da soggetti passivi del tributo in condizioni di particolare indigenza, mediante comprovata elargizione di sussidi saltuari e continuativi da parte

dell'U.S.S.L. Tale agevolazione è valida per il solo anno in cui avviene l'elargizione del sussidio. Fa fede l'eventuale relazione dell'assistente sociale.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dell'anno successivo.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni previste dal presente Regolamento non sono cumulabili.

## Art.12

### **Classificazione dei locali e delle aree**

Agli effetti della determinazione della tassa, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del D. Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificate nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

#### CATEGORIA A

- 1) musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
- 2) sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi e palestre;
- 3) autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, spese pubbliche, distributori di carburanti e parcheggi.

#### CATEGORIA B

- 1) attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi e autorimesse;
- 2) campeggi, parchi gioco e parchi e di divertimento.

#### CATEGORIA C

- 1) abitazioni private;
- 2) attività ricettivo alberghiere;
- 3) collegi, case di vacanza e convivenze.

#### CATEGORIA D

- 1) attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) circoli sportivi e ricreativi

#### CATEGORIA E

- 1) attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) attività artigianali di servizio

#### CATEGORIA F

- 1) pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, self-service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;
- 2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

#### CATEGORIA G

- 1) scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e relativi locali adibiti a discipline sportive.

Art. 13  
**Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita nel comune di Villar Focchiardo la tassa di smaltimento da applicare in base a tassa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura della tassa è determinata in base alla tassa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

È prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**TITOLO III**  
**Denunce – Accertamento – Riscossione**

Art. 14  
**Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte

dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### Art. 15

### **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti d'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevati nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verra' fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

#### Art. 16

### **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Si istanza sul contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle norme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

#### Art. 17

### **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'Art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare la domanda; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

#### **Art. 18 Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993

#### **Art.19 Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n°545 e al D. Lgs. 31/12/1992 n°546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

### **TITOLO IV Disposizioni finali**

#### **Art. 20 Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 comma 2,3, che hanno decorrenza dal 1/1/1995.

Art. 21  
**Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni.

Art. 23  
**Variazioni regolamentari: ABROGATO**

Art. 24  
**Pubblicazione e comunicazione: ABROGATO**